

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)

- 1.** Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
- 2.** Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
- 3.** La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>.